



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI CONCORDATE

Proc. n. 152-1/2025 Reg. Proc. Unit.

DECRETO EX ART. 70 C.C.I.I.

Il Giudice designato, dott. Francesco GILIBERTI,

- letta la domanda *ex art.* 67 e ss. C.C.I.I., con la quale il sig. **SCARANO SIMONA**, consumatore sovraindebitato, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
- vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C., avv. **DELLOMONACO ANTONIO**, nonché la relazione integrativa dallo stesso depositata in data 6 novembre 2025;
- ritenuta, sulla base degli atti allegati ed in particolare della relazione dell'O.C.C., l'ammissibilità della proposta e del piano, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 69 C.C.I.I. e la fattibilità del piano;
- visto l'art. 70 C.C.I.I.;

DISPONE

- a) la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito *web* del Tribunale oppure del Ministero della Giustizia;
- b) la comunicazione, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni;

ASSEGNA

ai creditori il termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;

DISPONE

che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o altre misure cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che, ove siano in corso cessioni del quinto dello stipendio/pensione che la sospensione provvisoria dei correlati prelievi coattivi da parte dell'ente cessionario;

il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

AVVERTE



i creditori che, nella comunicazione di cui all'art. 70 commi 2 e 3 C.C.I.I., devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che l'O.C.C., entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 C.C.I.I., sentito il debitore, depositi relazione contenente il parere in ordine alle eventuali osservazioni dei creditori ed eventualmente proponga le modifiche al piano, allegando la prova delle intervenute comunicazioni ai creditori e le osservazioni di questi;

RISERVA

all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Brindisi, lì 07/11/2025.

Il Giudice delegato
dott. Francesco GILIBERTI

